



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 96 del 27.12.2019

Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale 2020-2022.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno 27 del mese di **dicembre** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Vincenzo Di Sabato nella sua qualità di Sindaco

DI SABATO VINCENZO	SINDACO	P
INDELLI ENRICO	ASSESSORE	P
CAPUTO LUCIA	ASSESSORE	A

TOTALE PRESENTI 2 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. Beniamino IORIO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere favorevole per la regolarità contabile:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

CONSIDERATO CHE Con delibera di Giunta Comunale n.4 del 10/01/2019 si approvava la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 ed il piano occupazionale 2019 nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, modificato con delibera di Giunta Comunale n.75 del 15/10/2019;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che *“Le amministrazioni [...] possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.”*;
- il medesimo articolo al successivo capoverso dispone che *“[...] qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”*;
- il decreto del Ministro dell'interno del 10 Aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) recante la *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.”* stabilisce che per il triennio 2017-2019, il rapporto medio dipendenti-popolazione valido per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti nella misura di 1/158;

PRESO ATTO che il Comune di Morra de Sanctis:

- ha registrato nel bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 34,27%;
- contava al 31.12.2018 n.10 dipendenti in servizio con un rapporto tra dipendenti e popolazione a tale data pari ad 0,008% (n.1212 abitanti al 31.12.2018) inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017;

RILEVATO CHE

- l'art. 48 D. Lgs. 11 aprile 2016, n. 198 recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*" impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, al fine di assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
- il medesimo articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 07/12/2017 è stato adottato il piano triennale delle azioni positive;

RILEVATO CHE

- l'art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che "*Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile*";
- il medesimo articolo stabilisce che la pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

RILEVATO CHE:

- l'art. 1, comma 475, lett. D) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabilisce che "*Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. [...]*";
- tale disciplina può essere derogata solo per effettuare assunzioni a tempo determinato per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018;

VISTO il prospetto allegato predisposto dal relazione del Responsabile del Settore Finanziario con cui:

- è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale per l'anno 2019 e quantificato il limite complessivo di spesa di personale per l'anno 2020;
- sono stati confermati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. pari ad € 32'189,05;
-

PRESO ATTO CHE

- nell'anno 2014 si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 dipendente di categoria giuridica B6, giusta determina del Responsabile del Settore N. 151 del 15/09/2014;
- nel periodo 2015/2019 non è avvenuta alcuna cessazione dal servizio;

CONSIDERATO che sino al 31.12.2022 sono prevedibili le seguenti variazioni ordinarie alla dotazione organica dell'Ente, fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero richieste di collocamento a riposo anticipato;

- nell'anno 2020 dovrebbe disporsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di anzianità di n. 1 dipendente di categoria B6 e n. 1 dipendente di categoria D5 per raggiunti limiti di età;
- negli anni 2021 e 2022 non sono previste cessazioni dal servizio.

PRESO ATTO CHE

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti locali, prevedendo che: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*; costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a €. 532'554,73;
- la spesa di personale di cui al c. 557, art. 1, L.292/2006, desunta dal rendiconto presunto per l'anno 2019 sarà pari ad € 364'532,10 e che la spesa di personale per il 2020 anche utilizzando l'intera capacità di spesa per la sostituzione del personale cessato dal servizio si manterrebbe comunque al di sotto della media 2011-2013;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2004, convertito in legge 114/2014, prevede che: *“... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;*

PRESO ATTO dunque che nell'esercizio 2020 ovvero in quello successivo possono essere utilizzati i resti delle capacità assunzionali realizzati nel triennio precedente (2017/2019);

RITENUTO che la capacità assunzionale dell'Ente per il triennio 2020/2022 è quantificabile come da prospetto segue:

<i>Anno Cessazione</i>	<i>Numero e Categorie Cessazioni</i>	<i>Valore Cessazioni</i>	<i>Turn Over</i>	<i>Valore Cessazioni per Assunzioni Anno Successivo</i>
2014	N. 1 Cat. B	€ 16.314,57	60%	€ 9.788,74
2015		€ -	25%	€ -
2016		€ -	25%	€ -
2017		€ -	75%	€ -
2018		€ -	75%	€ -
2019		€ -	100%	€ -
2020	N.1 B e N. 1 D	€ 40.169,54	100%	€ 40.169,54
2021		€ -	100%	€ -
2022		€ -	100%	€ -

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 75/2017 ha rafforzato l'importanza del piano triennale del fabbisogno di personale, ridefinendo il concetto di dotazione organica ed attribuendo alle singole Amministrazioni piena autonomia nell'individuare le professionalità necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica e superando quindi i vincoli procedurali sia per la verifica annuale che per la modifica della dotazione organica;

EVIDENZIATO CHE

- il concetto di dotazione organica, inteso in un'accezione di massima dinamicità e flessibilità, muove dalla quantificazione del personale in servizio all'atto della programmazione e si conclude con la determinazione del fabbisogno, per ciascun esercizio oggetto della programmazione, quale modificato in conseguenza delle cessazioni e delle assunzioni programmate,
- sulla base dell'attuale normativa la dotazione organica dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie affinché la dotazione organica corrisponda alle esigenze organizzative dell'Ente e sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi programmatici;

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE provvedere nel triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, alle seguenti assunzioni:

<i>Anno</i>	<i>Decorrenza</i>	<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settore / Servizio</i>	<i>Modalità di Reclutamento Alternativa</i>
2020	01/01/2020 -31/12/2020	DI	Istruttore direttivo Contabile	III Finanziario	Art. 14 CCNL 1999 – Art. 1, c. 557, l. n. 311/2004 – Comando- Art. 110 TUEL
2020	01/01/2020 -31/12/2020	DI	Istruttore direttivo Tecnico	II Tecnico	- Art. 14 CCNL 1999 – Art. 1, c. 557, l. n. 311/2004 – Comando -

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, nonché in materia di programmazione triennale ed annuale delle assunzioni;

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della consistenza del personale in servizio in conseguenza del reclutamento del personale previsto nella programmazione del fabbisogno;

CONSIDERATO che la dotazione organica conseguente alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

DATO ATTO CHE

— l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 come da attestazione del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il verbale n. 15 rilasciato in data 17/12/2019 con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e verificato, in particolare, che l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- ha dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e trasmesso la relativa attestazione alla Ragioneria Generale entro il termine previsto dalla Legge n. 232/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 07/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006,
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/05/2019 ha approvato il Piano della performance 2019 ed il relativo piano risorse e obiettivi semplificato.

RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022, e del relativo piano occupazionale garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed il piano occupazionale 2020, prevedendo la assunzione dei seguenti profili professionali a tempo determinato:

Anno	Decorrenza	Cat.	Descrizione	Settore / Servizio	Modalità di Reclutamento Alternativa
2020	01/01/2020 -31/12/2020	DI	Istruttore direttivo Contabile	III Finanziario	Art. 14 CCNL 1999 - Art. 1, c. 557, l. n. 311/2004 - Comando - Art. 110 TUEL
2020	01/01/2020 -31/12/2020	DI	Istruttore direttivo Tecnico	II Tecnico	- Art. 14 CCNL 1999 - Art. 1, c. 557, l. n. 311/2004 - Comando -

3. DI DARE ATTO CHE:

- a. il piano occupazionale è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;

- b. l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- c. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- d. non occorre modificare la quantificazione delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, per le finalità di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999;
4. **DI DARE ATTO** che in esito alle predette assunzioni residuerebbe la seguente capacità assunzionale:

Anno	Determinazione Valore capacità assunzionale da cessazioni nel triennio precedente				Utilizzo Turn Over per Assunzioni	Resti assunzionali da riportare all'anno successivo
	Valore Economico cessazioni biennio precedente	Dato Temporale Biennio Precedente	Valore Cessazioni anno precedente	Capacità Complessiva		
2020	€ -	2017/2018	€ -	€ -		€ -
2021	€ -	2018/2019	€ 40.169,54	€ 40.169,54		€ 40.169,54
2022	€ 40.169,54	2019/2020	€ -	€ 40.169,54	€ -	€ 40.169,54

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che

- a. è possibile modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con il presente atto, qualora possano verificarsi esigenze tali da determinare cambiamenti del quadro di riferimento relativo al triennio 2020-2022;
- b. il presente atto di programmazione costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
6. **DI AUTORIZZARE**, altresì, per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
7. **DI DISPORRE** che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l'iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di predisposizione;
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al consiglio comunale.=



Comune di Morra De Sanctis

Revisore Unico dei Conti

Nomina del 28 Ottobre 2016 deliberazione C.C. n. 31

Al Sindaco Dott. Vincenzo Di Sabato

Al Responsabile finanziario Dott. ssa Rosapina Trunfio

**VERBALE N. 15/19
DEL 17 DICEMBRE 2019**

Prot. Ente N. 5730 del 17/12/2019

Oggi 17 Dicembre 2019 il Revisore Unico dei conti del Comune di Morra De Sanctis, Dott. Volpe Alessandro, dopo aver esaminato la proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante il piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, esprime il proprio parere sulla "Piano dei fabbisogni di personale 2020-2022".

Il Revisore Unico

Vista

- la proposta di delibera di approvazione del piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2022;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dott. ssa Rosapina Trunfio;

Visti

- l'art. 89, comma 5, e l'art. 91, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 88 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 91 c. 1 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001;



Comune di Morra De Sanctis

Revisore Unico dei Conti

Nomina del 28 Ottobre 2016 deliberazione C.C. n. 31

- l'art. 1 c. 557 e seguenti della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007);
- la Legge n. 122 del 2010 che impone la riduzione delle spese per il personale dipendente per gli enti sottoposto al Patto di Stabilità;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge del 30 luglio 2010, n. 122, che prevede il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro cosiddetto flessibile;
- che a decorrere dal 2013 gli enti possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, per esigenze di garantire alcuni servizi essenziali;
- che la suddetta limitazione non si applica agli enti virtuosi, fermo restando il limite massimo dato dalla spesa sostenuta nel 2009;
- l'art. 16, comma 1-*quater* del decreto legge n. 113/2016, recante " *misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilendo l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL;

Considerato che

- il parere dell'organo di revisione attiene alla verifica del rispetto della compatibilità dei costi rispetto ai vincoli previsti nel bilancio annuale;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022 è stata compilata in ossequio alle norme di legge;

ESPRIME

Parere favorevole sul piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2022.

Il Revisore Unico

Dott. Volpe Alessandro



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.TO DOTT. VINCENZO DI SABATO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BENIAMINO IORIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 frlla Legge n. 267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppoconsiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge n. 267/00

Li, 08 gennaio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BENIAMINO IORIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Li 08/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BENIAMINO IORIO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 08/01/2020 AL 23/01/2020

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

